



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Arch. Giovanni Rizzo
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Torino
ordine.torino@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2858801 – “Procedura di gara aperta su mepa per l'affidamento di un incarico professionale finalizzato alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché servizi tecnici connessi per i lavori di messa a norma ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, del presidio ospedaliero di ivrea (to)”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non

solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.


In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Si chiede, quindi, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Arch. Peppino D'Andrea
unimi@postecert.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Milano
ordine.milano@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2857235 – 2857236 - “Servizi di progettazione esecutiva, CSP-CSE, DLL e SCIA antincendio per ottenimento CPI strutture facoltà umanistiche, poli ospedalieri e strutture amministrative. Suddiviso in 2 lotti.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri”** (D.M. 17 giugno 2016) **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.


In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima. Nello specifico l'importo a base d'asta di ogni lotto risulta calcolato sul montante delle opere considerate complessivamente e non, come sarebbe stato più opportuno, sui singoli edifici.

Inoltre, si chiede se il progetto definitivo abbia considerato anche le prestazioni di progettazione anti-incendio e se sia stato approvato e reso disponibile dalla stazione appaltante.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Arch. Daniela Pagani
cit@pec.cit-torino.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Torino
ordine.torino@ingpec.e

Oggetto: *Pratica CNI n° 2859864 – 2859865 – “Servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al RUP per supervisione progettazione per l'efficientamento immobili in piena proprietà e degli immobili in condominio”.*

Spett.le Responsabile,

si rappresenta che l'articolazione della gara in due maxi lotti aggiudicabili, fra l'altro, ad un solo operatore (per lotto) in base all'accordo quadro non appare aderente ai principi fondamentali, anche di matrice euro-unitaria, che informano la disciplina dei contratti pubblici. In particolare, la dimensione economica dei lotti appare porsi in evidente contraddizione rispetto al principio di libera concorrenza valutato sotto il profilo della massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione. L'art. 51 del d.lgs. 50/2016 prevede, difatti, che: "Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese". La giurisprudenza ha precisato che la rilevante consistente dimensione economica dell'appalto da affidare deve indurre l'amministrazione al frazionamento in più lotti per non restringere irrazionalmente la partecipazione alle gare degli operatori del settore, in danno dei principi di concorrenza (e favor participationis), buon andamento dell'amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità (cfr. Cons. Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1038, Cons. St. Sez. V – sentenza 26 giugno 2017 n. 3110). L'elusione di tale regola, che rappresenta invero un limite all'esercizio della discrezionalità amministrativa nella determinazione delle regole della gara, si riscontra certamente nei casi in cui la gara di consistente importo non sia articolata in lotti, ma anche in tutti quei casi in cui (come quello in esame) la ripartizione in lotti sia solo "formale" in quanto non idonea a garantire sostanzialmente la "più ampia partecipazione" alla gara degli operatori economici. A tale ultimo riguardo la giurisprudenza (Cons St., Sez. III – sentenza 13 novembre 2017 n. 5224) ha chiarito che la ripartizione della gara in lotti deve essere governata dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza e che: "L'intero impianto dei lotti di una gara non deve dar luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di "par condicio", di non-discriminazione e di trasparenza di cui all'art. 2 co. 1 d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (cfr.: Consiglio di Stato sez. VI 12 settembre 2014 n. 4669; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2007 n. 1331). A corollario dell'effettività della regola generale, è quindi stata posta la previsione di uno specifico obbligo di motivazione delle

ragioni circa la divisione dei lotti proprio perché il precetto è in funzione della tutela della concorrenza, ed a tale situazione deve essere equiparata la previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui". È emblematico sul punto quanto riportato nella sentenza nella quale si mette in evidenza che sotto il profilo del buon andamento e dell'efficienza dei servizi prestati, i grandi contratti hanno visto, nell'esperienza del recente passato, il ripetersi di situazioni incidenti negativamente sull'esecuzione in quanto la stessa complessità organizzativa delle prestazioni diffuse in un gran numero di immobili, comporta un naturale "allungamento della catena di comando" nella gestione dell'esecuzione dell'appalto. Non sono nemmeno mancati poi i casi nei quali l'affidatario del contratto era indotto a ripartire comunque le prestazioni tra un grande numero di subappaltatori (talvolta anche al di là dei limiti consentiti) con conseguenti gravi disservizi, proteste degli utenti.

Orbene, venendo al caso di specie, occorre muovere dalla considerazione che l'affidamento riguarda dei servizi di progettazione (e dunque attività professionali intellettuali) storicamente esercitate anche da micro operatori economici organizzati in forma individuale e/o associativa. È evidente pertanto che l'articolazione in lotti, sì come operata dall'amministrazione, è destinata a restringere oltremodo la partecipazione di tali operatori in mancanza, peraltro, di un interesse contrapposto in grado quantomeno di giustificare tale esorbitante, limitazione. Si consideri inoltre che l'amministrazione ha inteso fare ricorso all'accordo quadro (sulla cui dubbia applicazione per la gestione dei servizi di ingegneria si veda infra), escludendo, tuttavia, a "monte" l'aggiudicazione del singolo servizio tramite l'apertura di un confronto concorrenziale fra più operatori (ai sensi del combinato normativo di cui all'art. 54 commi 4 e 6) e prescrivendo espressamente la stipula dell'accordo quadro con un solo operatore e pertanto, praticando un ulteriore (rispetto al valore sproporzionato dei lotti) restringimento della concorrenza.

Inoltre, i servizi di natura intellettuale si mostravano (e tutt'oggi si mostrano) assai poco compatibili con la ripetitività e serialità che in genere contraddistinguono le prestazioni oggetto degli appalti affidati in esecuzione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. iii) l'accordo quadro è "l'accordo concluso tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare, durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.". La ratio dello strumento contrattuale in esame è quella di semplificare l'azione della p.a. consentendole di individuare a monte alcuni elementi negoziali (in particolare e necessariamente il prezzo ed ove possibile le quantità) da utilizzare per la successiva stipulazione di un numero di appalti da eseguire nell'arco di un determinato periodo di tempo. Proprio in considerazione della natura degli elementi necessariamente (e doverosamente) predeterminabili in un accordo quadro si è sostenuto (sul punto ANAC Parere n. 231 del 18/12/2013) che tale accordo potesse contemplare solo prestazioni caratterizzate da ripetitività, serialità e comunque prestazioni esecutive standardizzate. L'ANAC ha in particolare precisato che: "Lo strumento dell'accordo quadro sembra rispondere proprio all'esigenza della stazione appaltante di non obbligarsi fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, riservandosi di valutare

discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro. Inoltre, le caratteristiche appena evidenziate dell'istituto consentono di procedere all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, purché sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica.". Muovendo da tali coordinate è possibile notare che la progettazione (ed in genere i servizi intellettuali) è chiaramente priva di quei requisiti di serialità e ripetitività che contraddistinguono le prestazioni che possono essere oggetto di un accordo quadro. Inoltre gli elementi (contrattuali) quali il prezzo e le quantità, la determinazione dei quali anche per definizione (art. 3, lett. iii DLGS 50/2016) rappresentano il contenuto essenziale di un accordo quadro, sono elementi secondari rispetto alla valutazione qualitativa della prestazione tecnico – progettuale; essi peraltro non sono predeterminati a priori, e per un arco temporale particolarmente ampio qualora difetti l'esatta individuazione delle opere e/o dei lavori da eseguire. Il prezzo è comunque un elemento di valutazione della prestazione contrattuale secondario, alla luce di un quadro normativo che ha definitivamente tipizzato l'OEV quale criterio di aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura. Del pari la "quantità" è un elemento che non presenta alcun collegamento funzionale con l'attività tecnico – progettuale tanto da palesarsi addirittura inconferente rispetto a quest'ultima.


Nel caso di specie, dunque, il modello prescelto dall'amministrazione aggiudicatrice non appare compatibile con quanto prescritto dall'art. 54 comma 3 del codice, il quale prevede che: "gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso" e, dunque, impone che tutte le condizioni contrattuali (non solo il prezzo e le quantità) siano predeterminate nell'accordo quadro. Tale predeterminazione è del tutto ipotetica (invero è pressoché irrealizzabile) nel caso di servizi intellettuali quali quelli di progettazione che, invero, non possono essere servizi standardizzati e seriali e dunque predeterminati (o predeterminabili) in via generale ed astratta.

Inoltre, si richiedono gli opportuni chiarimenti in merito alla scelta di determinare il corrispettivo a base d'asta calcolandolo sul montante delle opere di ogni lotto considerate complessivamente e non, come sarebbe stato più opportuno, su ogni singolo edificio.

Per quanto sopra esposto, si invita, pertanto, codesta Amministrazione a sospendere tempestivamente, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, la procedura, al fine di rettificare le anomalie riscontrate ed evitare l'attivazione di un contenzioso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





Al RUP Dott. Ing. Alessandro Zito
a.zito@comune.carosino.ta.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
10/07/2020 U-nd/4937/2020



Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Taranto
ordine.taranto@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2859944 – “Servizio tecnico di ingegneria ed architettura relativo al collaudo statico, tecnico amministrativo e tecnico funzionale in corso d’opera delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel comune di carosino i^ stralcio funzionale”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri”** (D.M. 17 giugno 2016) **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.


In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, nonostante sia previsto sia il collaudo statico che quello tecnico-funzionale, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, con la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.



Al RUP Geom. Tommaso Graziosi
ufficiotecnico@comune.frigento.av.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Avellino
ordine.avellino@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2863010 – “Manifestazioni di interesse all'affidamento di incarichi per servizi tecnici di architettura e di ingegneria ai sensi dell'art. 267 dpr 207/2010 oggetto: servizi tecnici relativi allo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per messa in sicurezza del territorio: ampliamento della rete di p.i. alle c.de rurali corno, fontana levara, roseto, cesine”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non



solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

non è possibile prendere visione del progetto definitivo. Al riguardo si chiede se lo stesso sia stato approvato e reso disponibile dalla stazione appaltante.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
10/07/2020 U-nd/4929/2020

Al RUP Arch. Roberta Businaro
montagnana.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Padova
ordine.padova@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2862637 – “Avviso per affidamento diretto, ex art. 36, comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei «lavori di asfaltature strade comunali extra moenia sistemazione e messa in sicurezza».*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e

l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo **non risulta coincidere** con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it).

Quanto sopra è dovuto alla mancata applicazione nel calcolo della base d'asta delle seguenti aliquote del progetto definitivo: QbII.01,03,05,23; e dell'esecutivo: QbIII02. A tale proposito occorre, preliminarmente specificare che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la progettazione delle opere pubbliche è articolata in tre fasi distinte caratterizzate da un sempre maggiore grado di definizione e di dettaglio. Tale ripartizione è finalizzata, essenzialmente, a evitare che, in corso di realizzazione delle opere i costi dell'opera possano lievitare o addirittura divenire incontrollabili, a causa di una eccessiva approssimazione della progettazione sulla base della quale è stata eseguita la stima degli oneri. La normativa, ai sensi del comma 4, consente, pertanto, "l'omissione" di alcuni livelli di progettazione, ma a condizione che il livello successivo "contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione". Nello specifico, quindi, ogni approfondimento successivo si basa sul precedente, lo comprende e lo integra per far sì che il percorso progettuale globale si sviluppi fino al suo compimento massimo che si realizza con il progetto esecutivo. Ne deriva che la stazione appaltante, per soddisfare gli adempimenti richiesti dalla norma, è onerata della pubblicazione dell'elenco dettagliato delle prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione. Possono essere escluse dal summenzionato elenco solo quelle prestazioni già eseguite, approvate e rese disponibili dall'amministrazione procedente a tutti i concorrenti. Di conseguenza, la mancata indicazione delle citate aliquote non può ritenersi idonea ad evitare una superflua duplicazione, ma, al contrario, rappresenta un'omissione di elementi fondamentali del processo di progettazione che raggiunge il suo compimento con la corrispondenza delle medesime aliquote nel progetto esecutivo. Per questo motivo, non tenere in considerazione dette prestazioni nella fase di determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta, di fatto determina una sottostima dello stesso in difformità da quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 23, nonché una violazione del principio dell'equo compenso. Del resto, seppur la ratio della disposizione emanata dal legislatore è chiara nel consentire l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, tuttavia, non consente che il costo della prestazione professionale comprensiva di tutti i tre i livelli sia pari solo a quella prevista per la fase esecutiva.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.



Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.



Al RUP Geom. Giovanni Francesco Malgari
tecnico@comunenughedusn.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Sassari
ordine.sassari@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2862557 – “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione dei lavori misura e contabilità collaudo o certificato di regolare esecuzione nell'ambito degli interventi denominati: valorizzazione delle aree sa serrighedda e monte pirastru”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle

prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche pedepedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Nello specifico, inoltre, il calcolo del corrispettivo risulta calcolato sul montante complessivo delle opere e non, come sarebbe stato più opportuno, su ogni edificio considerato singolarmente.

Si ricorda inoltre che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)





Al RUP Geom. Giovanni Francesco Malgari
tecnico@comunenughedusn.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Sassari
ordine.sassari@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2862572 – “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione dei lavori misura e contabilità collaudo o certificato di regolare esecuzione nell'ambito degli interventi di adeguamento infrastrutturale della palestra comunale nel comune di nughedu san nicolo”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

- per motivi di trasparenza e correttezza è **obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere S02 che non risulta coerente con il tipo di intervento che si intende appaltare che riguardano opere edilizie, strutturali ed impiantistiche, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, con la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsifica i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Si ricorda inoltre che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.



Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.